



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 773

Del 08/02/2016

---

Identificativo Atto n. 70

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 5/2010, RELATIVA AL PROGETTO DI UN NUOVO IMPIANTO INTEGRATO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI [OPERAZIONI R3, R4, R5, R13, D14E D15] CON ANNESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO [OPERAZIONE D1] ED IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI REZZATO (BS). PROPONENTE: CASTELLA S.R.L. - R.950

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

---

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

#### VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale";
- il r.r. 5 del 21.11.2011, recante attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 [Norme in materia di valutazione di impatto ambientale];
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura";
- la d.g.r. 2014 del 1 luglio 2014 "X Provvedimento Organizzativo 2014", la d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014 "XXI Provvedimento Organizzativo 2014", la d.g.r. 4653 del 23.12.2015 "XVI Provvedimento Organizzativo 2015";

#### PRESO ATTO che:

- a) In data 27.07.2011, la Società CASTELLA S.r.l. – di seguito il "Proponente" – ha depositato, presso la Struttura VI.A. della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile [in atti reg. prot. T1.2011.16416], lo Studio di Impatto Ambientale e la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, relativi al progetto di un nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi [operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15 con annesso impianto di smaltimento [operazione D1] ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da realizzarsi in Comune di Rezzato [BS];
- b) la tipologia progettuale in esame rientra fra quelle di cui alla lettera p) dell'Allegato III al d.lgs. 152/2006 e dell'Allegato A alla L.r. 5/2010 [ "...discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, parte quarta del d.lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m<sup>3</sup>"];
- c) la procedura di V.I.A. si inserisce in quella di:
  - Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 36/2003, di competenza della Provincia di Brescia per la categoria di attività I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell'All. VIII al citato decreto legislativo: "...discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti...";
  - Autorizzazione Unica [A.U.] di competenza provinciale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003; pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 5/2010, il Proponente ha attivato le procedure di A.I.A. e di A.U. depositando specifiche istanze rispettivamente presso il Competente Settore Ambiente della Provincia di Brescia rispettivamente in data 28.07.2011 ed in data 27.05.2014;
- d) in data 01.08.2011 è avvenuta, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Brescia" "Il Giorno", la pubblicazione dell'annuncio del deposito del progetto e dello S.I.A. e tale pubblicazione è corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 5/2010;
- e) in data 22.07.2011 il Proponente ha versato gli oneri istruttori V.I.A., ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 5/2010 ed art. 8 del r.r. 5/2011, trasmettendo con nota del 03.08.2011, in atti reg. prot. T1.2011.17078, copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento;



## Regione Lombardia

---

- f) in data 10.10.2011, in atti prot. reg. T1.2011.21012 – comunicazione di avvio del procedimento di A.I.A. da parte del Settore Ambiente della Provincia di Brescia;
- g) in data 21.10.2011, in atti reg. prot. T1.2011.22137 il Proponente ha depositato l'attestazione avvenuta pubblicazione avviso al pubblico relativo all'avvio del procedimento per l'istanza di A.I.A. sui quotidiani "La Repubblica" e "Brescia Oggi" in data 17.10.2011;
- h) in data 23.01.2012, con nota in atti reg. prot. T1.2012.1567 la Provincia di Brescia ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di A.I.A. ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/1990 alla luce dei criteri escludenti rilevati nella prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 12.12.2011;
- i) in esito alla comunicazione di cui al punto precedente:
- in Proponente ha depositato, con nota in atti reg. prot. T1.2012.2100 del 30.01.2012, le proprie controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di rigetto;
  - la Provincia di Brescia ha quindi trasmesso, con nota in atti reg. prot. T1.2012.4423 del 01.03.2012, le proprie considerazioni circa le controdeduzioni al preavviso di rigetto depositate del Proponente;
  - il Proponente, con nota in atti reg. prot. T1.2012.6844 del 13.03.2012, ha trasmesso proprie ulteriori argomentazioni a supporto delle controdeduzioni depositate in data 13.02.2012;
  - con nota prot. T1.2012.7135 del 04.04.2012, la Competente U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi della D.G. Territorio e urbanistica ha fornito l'interpretazione autentica in merito ai criteri localizzativi posti alla base della comunicazione di preavviso di rigetto formulata dalla Provincia di Brescia in data 23.01.2012;
  - il Proponente ha provveduto a depositare, con nota in atti prot. reg. T1.2012.14186 del 11.07.2012, un'alternativa progettuale finalizzata a garantire il rispetto della distanza minima di 50 m da altra discarica;
- j) con successive note del 25.09.2012 e del 06.11.2012, rispettivamente in atti reg. prot. T1.2012.18722 e T1.2012.21807, il Proponente ha trasmesso le seguenti integrazioni volontarie
- rilievo piani – altimetrico aggiornato del bacino di cava;
  - copia del decreto dirigenziale n. 2954 del 24.10.2012 [autorizzazione della Provincia di Brescia all'attività di escavazione in favore della Ditta Gaburri S.p.a.];
- k) a seguito della comunicazione della Provincia di Brescia circa il superamento dei motivi ostativi evidenziati in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 12.12.2011 [nota in atti reg. prot. T1.2012.25797 del 20.12.2012] è stata quindi riattivata la procedura di V.I.A. [nota prot. T1.2013.2415 del 01.02.2013];
- l) con nota prot. T1.2014.10312 del 04.03.2014 è stata formalizzata al Proponente specifica richiesta di integrazioni in merito al progetto ed ai suoi effetti sull'ambiente, a seguito di quanto emerso nella prima fase istruttoria – prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria e sopralluogo presso l'area di progetto – nonché sulla base dei contributi pervenuti;
- m) in data 27.03.2014, il Proponente ha richiesto richiesta di proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, successivamente depositata con nota in atti reg. prot. T1.2014.25484 del 03.06.2014;
- n) con nota in atti reg. prot. T1.2014.37364 del 12.08.2014, il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa spontanea;
- o) in data 11.11.2014, con nota prot. T1.2014.54852, è stata formalizzata al Proponente comunicazione ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/1990, di preavviso di emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo con conseguente interruzione dei termini previsti per la conclusione del procedimento di V.I.A.;



## Regione Lombardia

---

- p) in esito alla comunicazione di cui al punto precedente:
- il Proponente ha richiesto, con nota in atti reg. prot. T1.2014.56357 del 20.11.2014, una proroga di 7 mesi rispetto ai termini previsti dall'art. 10 – bis della l. 241/1990 per il deposito di controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di rigetto;
  - con nota prot. T1.2015.672 del 07.01.2015 è stato comunicato il parziale accoglimento della proroga richiesta, definendo quale nuova data per il deposito delle osservazioni/controdeduzioni alla comunicazione ex art 10 – bis della l. 241/1990, il giorno 20.02.2015;
  - con successive note del 15.01.2015 e del 26.01.2015, rispettivamente in atti reg. prot. T1.2015.2175 e T1.2015.4030, il Proponente ha richiesto un'estensione della proroga concessa in data 07.01.2015;
  - con nota prot. T1.2015.6449 del 05.02.2015, è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di cui al punto precedente, definendo il giorno 17.04.2015, quale nuova data per il deposito da parte del Proponente delle proprie controdeduzioni alla comunicazione ex art. 10 – bis della l. 241/1990, avvenuto successivamente con nota in atti reg. prot. T1.2015.19152 del 16.04.2015;
- q) in data 23.06.2015, con nota prot. T1.2015.32753, si è proceduto a comunicare la procedibilità della valutazione delle osservazioni/controdeduzioni e relativa documentazione depositata dal Proponente in data 16.04.2015;  
contestualmente è stata altresì richiesta, ai sensi dell'art. 26 comma 3 – bis del d.lgs. 152/2006, una nuova pubblicazione dell'avviso al pubblico;
- r) in Proponente, con in atti reg. prot. T1.2015.34847 del 03.07.2015, ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione su quotidiani ["La Repubblica" e "Brescia Oggi" edizioni del 02.07.2015] dell'avviso al pubblico relativo al deposito delle controdeduzioni, con conseguente riapertura dei termini per presentazione delle osservazioni da parte di interessati e nuovo decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento di V.I.A.;
- s) con nota in atti reg. prot. T1.2015.53965 del 26.10.2015, il Proponente ha trasmesso le proprie osservazioni a quanto contenuto nei pareri di competenza espressi, in sede di Conferenza di Servizi istruttoria dagli Enti Territoriali coinvolti nel procedimento di V.I.A. nonché dei contributi specialistici dei componenti del Gruppo di Lavoro intervenuti;
- t) la procedura di V.I.A. è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:
- prima seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria in data 12.12.2011;
  - sopralluogo presso la cava Gaburri, interessata dal progetto di discarica in data 07.03.2013;
  - seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria finalizzata alla definizione dei contenuti della richiesta di integrazioni in data 12.04.2013;
  - terza seduta della Conferenza di Servizi istruttoria per la raccolta dei pareri in data 03.10.2014;
  - quarta seduta della Conferenza di Servizi istruttoria per la presentazione da parte del Proponente delle proprie controdeduzioni alla comunicazione formulata ai sensi dell'art. 10 – bis della l.241/1990 in data 28.07.2015;
  - quinta seduta della Conferenza di Servizi istruttoria per la raccolta dei pareri in data 24.09.2015;
- u) nell'istruttoria di V.I.A. è stata coinvolta, a seguito di specifica richiesta di partecipazione del 14.11.2011, in atti reg. prot. T1.2011.23849, anche l'Amministrazione comunale di Castenedolo;

### DATO ATTO che:

- gli Enti territoriali interessati dal procedimento – Provincia di Brescia, Comune di Rezzato, Comune di Brescia e Comune di Castenedolo – hanno reso i pareri di competenza così come riportato al paragrafo 2.12 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;



## Regione Lombardia

---

- durante l'iter istruttorio sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 152/2006, osservazioni da parte di privati cittadini ed associazioni, così come riportato al paragrafo 2.11 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RICHIAMATA ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 della l. 241/1990 ai fini della motivazione del presente atto la relazione istruttoria – Allegato A parte integrante ed in particolare:

- la descrizione delle progetto e la sintesi dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;
- le considerazioni istruttorie relative alla localizzazione, agli impatti attesi sulle diverse componenti ambientali ed ai relativi sistemi di mitigazione previsti;

CONSIDERATO che:

- i contenuti del progetto, dello studio di impatto ambientale e, in particolare, i chiarimenti intervenuti a cura del Proponente consentono la comprensione del progetto e delle relative ricadute ambientali;
- l'acquisizione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, consente di effettuare una congrua valutazione degli aspetti ambientali connessi al progetto ai fini della relativa formulazione di pronuncia di compatibilità ambientale;
- la relazione allegata evidenzia le seguenti principali criticità non risolte dal Proponente nell'ambito dell'istruttoria anche a fronte delle osservazioni presentate successivamente alla comunicazione di preavviso di rigetto:
  - localizzazione del progetto, che introdurrebbe ulteriori elementi di impatto e di pressione ambientale, in un contesto territoriale già degradato e che vede la presenza di numerose attività impattanti che già allo stato attuale generano ricadute e potenziali rischi per i comparti ambientali interessati nonché per i recettori presenti, con riferimento allo stato di qualità dell'aria ed alle ricadute sui recettori ed ambiti residenziali posti entro i 1.000 m dal perimetro dell'insediamento in progetto;
  - la realizzazione delle discarica in progetto in un ambito di cava caratterizzato dalla presenza di falda affiorante per alcuni periodi dell'anno con conseguente necessità di ricostituzione artificiale del relativo franco falda di 2 m e con incremento del rischio associato di contaminazione della falda anche a fronte delle modalità attuative (ripristino con contemporanea gestione del lotto);
  - le tipologie di rifiuti richiesti in autorizzazione (anche pericolosi) ed alle richieste di deroga dei limiti per la loro ammissibilità in discarica per rifiuti speciali non pericolosi;
  - l'assenza di alternative progettuali a quanto proposto anche con il fine di ridurre il mutamento paesistico generato dal rilevato della discarica;
  - assenza di azioni mitigative aggiuntive a presidio ad esempio delle zone residenziali più prossime all'insediamento quali Buffalora;
  - impatto sulla salute delle popolazioni interessate visti in particolare gli impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto in questione sulla componente atmosfera.

RITENUTO che

- le suddette problematiche non possono essere superate con specifiche prescrizioni;
- è, conseguentemente, necessario concludere che il progetto non risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati;



## Regione Lombardia

---

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- concorre all'Obiettivo Operativo TER.09.02.249.4 "azioni di raccordo con la C.V.I.A. nazionale e regionale" del vigente P.R.S.;
- ha richiesto un termine effettivo di 221 giorni rispetto ai 150 giorni previsti ai sensi di legge a far luogo dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico richiamata al precedente punto m), ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 152/2006, a seguito della particolare complessità istruttoria;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

DECRETA

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 – giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi [operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15] con annesso impianto di smaltimento [operazione D1] ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da realizzarsi in Comune di Rezzato (BS), nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla Società proponente CASTELLA S.r.l.;
2. di trasmettere copia del presente decreto :
  - alla Società proponente CASTELLA S.r.l. con sede legale in Padenghe sul Garda (BS);
  - Provincia di Brescia;
  - Comune di Rezzato;
  - Comune di Brescia;
  - Comune di Castenedolo;
  - ARPA Lombardia – U.O. V.I.A. e monitoraggi grandi opere – Milano;
  - ATS di Brescia;
3. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/);
5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Dirigente  
Silvio Landonio

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia

**Giunta Regionale**

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Struttura Valutazione di Impatto Ambientale

**Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale – R.950**

**Procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi [operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15] con annesso impianto di smaltimento [operazione D1] ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da realizzarsi in Comune di Rezzato (BS)**

**Proponente: CASTELLA S.r.l.**

**Allegato A**

**Relazione istruttoria**

**Sommario**

1.	Elementi di carattere generale e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale .....	2
1.1	Iter procedurale .....	2
2.	Progetto .....	4
2.1	Contesto territoriale, quadro programmatico e sistema dei vincoli .....	4
2.2	Analisi criteri localizzativi di cui alla d.g.r. 10360/2009 e del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti .....	5
2.3	Progetto .....	7
2.4	Atmosfera .....	8
2.5	Salute pubblica .....	11
2.6	Suolo, sottosuolo e acque sotterranee .....	12
2.7	Viabilità .....	14
2.8	Rumore .....	14
2.9	Paesaggio .....	15
2.10	Compensazioni ambientali .....	15
2.11	Osservazioni del pubblico .....	15
2.12	Pareri degli Enti territoriali .....	17
2.13	Pareri del Gruppo di Lavoro .....	18
3.	Considerazioni conclusive .....	19

## **1. Elementi di carattere generale e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**

La Società CASTELLA S.r.l. ha depositato:

- istanza di Valutazione di Impatto Ambientale [V.I.A.], ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 5/2010;
- istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale [A.I.A.], ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 36/2003 per la categoria di attività I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell'All. VIII al citato decreto legislativo: "*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*".

Il progetto in questione è relativo alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi [operazione D1] con annesso impianto di trattamento rifiuti [operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15] e sezione di recupero energetico [operazione R1].

### **1.1 Iter procedurale**

In data 27.07.2011, la Società CASTELLA S.r.l. – di seguito il "Proponente" – ha depositato, presso la D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile [in atti reg. prot. T1.2011.16416], lo Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto in argomento, a corredo dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della l.r. 5/2010.

La procedura di V.I.A. si inserisce in quella di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 36/2003, di competenza della Provincia di Brescia per la categoria di attività I.P.P.C. di cui al punto 5.4 dell'All. VIII al citato decreto legislativo: "*Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*". Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 5/2010, il Proponente ha contestualmente attivato le procedure di A.I.A. depositando specifica istanza presso il Settore Ambiente della Provincia di Brescia, in data 28.07.2011.

La pubblicazione dell'annuncio del deposito del progetto e dello S.I.A. è stata effettuata in data 01.08.2011 sul quotidiano "La Repubblica" e sul quotidiano "Il Giornale di Brescia". Tali pubblicazioni sono corrispondenti a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 5/2010.

La documentazione a corredo delle istanza di V.I.A. è stata depositata presso gli Enti Territoriali interessati dall'intervento [Provincia di Brescia, Comune di Rezzato e Comune di Brescia] e presso ARPA Lombardia e ASL di Brescia.

In data 22.07.2011 il Proponente ha versato gli oneri istruttori V.I.A., ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 5/2010.

L'istruttoria di V.I.A. in questione è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- 03.08.2011, in atti reg. prot. T1.2011.17078 – deposito documentazione integrativa volontaria relativa a:
  - attestazione avvenuta pubblicazione su quotidiani;
  - attestazione pagamento oneri istruttori;
  - attestazione presentazione istanza di A.I.A.;
- 10.10.2011, in atti prot. reg. T1.2011.21012 – comunicazione di avvio del procedimento di A.I.A. da parte del Settore Ambiente della Provincia di Brescia;
- 21.10.2011, in atti reg. prot. T1.2011.22137 – deposito da parte del Proponente dell'attestazione avvenuta pubblicazione avviso al pubblico relativo all'avvio del procedimento per l'istanza di A.I.A. sui quotidiani "La Repubblica" e "Brescia Oggi" in data 17.10.2011;
- 14.11.2011, in atti reg. prot. T1.2011.23849 – richiesta del Comune di Castenedolo di partecipazione ai procedimenti di V.I.A. ed A.I.A.;
- 12.12.2011 – prima seduta della Conferenza di Servizi istruttoria [di seguito C.d.S.i];



- 23.01.2012, in atti reg. prot. T1.2012.1567 – comunicazione della Provincia di Brescia di preavviso di rigetto dell'istanza di A.I.A. ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/1990 alla luce dei criteri escludenti rilevati nella prima seduta della C.d.S.i.;
- 30.01.2012, in atti reg. prot. T1.2012.2100 – deposito da parte del Proponente delle proprie controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di rigetto di cui al punto precedente;
- 01.03.2012, in atti reg. prot. T1.2012.4423 – considerazioni della Provincia di Brescia circa le controdeduzioni al preavviso di rigetto depositate del Proponente;
- 13.03.2012, in atti reg. prot. T1.2012.6844 – ulteriori argomentazioni del Proponente a supporto delle controdeduzioni depositate in data 13.02.2012;
- 04.04.2012, nota prot. T1.2012.7135 – interpretazione autentica da parte della D.G. Territorio e urbanistica, U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi in merito ai criteri localizzativi posti alla base della comunicazione di preavviso di rigetto formulata dalla Provincia di Brescia;
- 11.07.2012, nota in atti prot. reg. T1.2012.14186 – presentazione da parte del Proponente e di un'alternativa progettuale finalizzata a garantire il rispetto della distanza minima di 50 m da altra discarica;
- 25.09.2012, nota in atti prot. reg. T1.2012.18722 – trasmissione da parte del Proponente di integrazioni volontarie [rilievo piani – altimetrico aggiornato del bacino di cava];
- 06.11.2012, nota in atti prot. reg. T1.2012.21807 – trasmissione di copia del decreto dirigenziale n. 2954 del 24.10.2012 [autorizzazione all'attività di escavazione in favore della Ditta Gaburri S.p.a.] e richiesta del Proponente di riavvio del procedimento a seguito del superamento motivi ostativi evidenziati dalla Provincia di Brescia;
- 01.02.2013, nota prot. T1.2013.2415 – riattivazione del procedimento di V.I.A. a seguito della comunicazione della Provincia di Brescia circa il superamento dei motivi ostativi evidenziati in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 12.12.2011 [nota in atti reg. prot. T1.2012.25797 del 20.12.2012];
- 12.04.2013, seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria;
- 04.03.2014, nota prot. T1.2014.10312 – richiesta di integrazioni alla documentazione depositata a corredo dell'istanza di V.I.A.;
- 27.03.2014, nota prot. T1.2014.14719 – richiesta del Proponente di proroga di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste e successivo deposito avvenuto in data 03.06.2014 [nota in atti reg. prot. T1.2014.25484];
- 12.08.2014, nota in atti reg. prot. T1.2014.37364 – trasmissione documentazione integrativa spontanea [documentazione amministrativa];
- 03.10.2014 – terza seduta della conferenza dei servizi istruttoria;
- 11.11.2014, nota prot. T1.2014.54852 – comunicazione ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/1990, di preavviso di emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo e conseguente interruzioni dei termini previsti per la conclusione del procedimento di V.I.A.;
- 20.11.2014, nota in atti reg. prot. T1.2014.56357 – richiesta del Proponente di proroga di 7 mesi dei termini previsti dall'art. 10 – bis della l. 241/1990 per il deposito di controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di rigetto di cui al punto precedente;
- 07.01.2015, nota prot. T1.2015.672 – accoglimento parziale della proroga dei termini previsti dalla comunicazione formulata ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/90 e definizione della nuova data per il deposito delle osservazioni/controdeduzioni [giorno 20.02.2015];
- note in atti reg. prot. T1.2015.2175 del 15.01.2015 e prot. T1.2015.4030 del 26.01.2015 – richieste del Proponente di estensione della proroga dei termini previsti dall'art. 10 – bis della l. 241/1990;
- 05.02.2015, nota prot. T1.2015.6449 – accoglimento della richiesta di proroga e definizione nuova data per deposito controdeduzioni a preavviso di rigetto fissato al 17.04.2015;
- 16.04.2015, nota in atti reg. prot. T1.2015.19152 – deposito del Proponente delle proprie osservazioni/controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A.;
- 23.06.2015, nota prot. T1.2015.32753 – comunicazione di procedibilità della valutazione delle osservazioni/controdeduzioni e relativa documentazione depositata il 16.04.2015 e contestuale richiesta di pubblicazione di avviso al pubblico;

- 03.07.2015, nota del proponente in atti prot. reg. T1.2015.34847 – trasmissione attestazione avvenuta pubblicazione su quotidiani ["La Repubblica" e "Brescia Oggi" edizioni del 02.07.2015] dell'avviso al pubblico relativo al deposito delle controdeduzioni, con conseguente riapertura dei termini per presentazione delle osservazioni da parte di interessati e nuovo decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento di V.I.A.;
- 28.07.2015 e 24.09.2015 – quarta e quinta seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria;
- 26.10.2015, nota in atti reg. prot. T1.2015.53965 – trasmissione da parte del Proponente delle proprie osservazioni finali ai pareri resi nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi istruttoria.

## **2. Progetto**

### **2.1 Contesto territoriale, quadro programmatico e sistema dei vincoli**

L'impianto in progetto è localizzato in Provincia di Brescia, internamente all'A.T.E.g25 nella porzione SO del Comune di Rezzato, il cui territorio risulta confinante:

- a Nord con i Comuni di Botticino e Nuvolera;
- ad Est con il Comune di Mazzano;
- a Sud con il Comune di Castenedolo;
- ad Ovest con il Comune di Brescia.

L'ambito estrattivo interessato dal progetto è situato a ridosso dell'asse autostradale A4 Brescia – Verona.

Nell'area in esame risulta ad oggi vigente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva n. 3954 del 24.10.2012, in capo alla Società Gaburri S.p.a., con scadenza al 24.01.2015, successivamente prorogata al 31 dicembre 2015.

Si evidenzia in tal senso che in data 13.03.2015, la Provincia di Brescia, con nota in atti reg. prot. T1.2015.13331, ha trasmesso la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole alla variante del progetto di ambito dell'A.T.E.g25 [Atto Dirigenziale n. 1674 del 09.03.2015], che prevede per le aree interessate dal progetto in argomento l'escavazione in falda, sino alle quote massime previste dal Piano cave della Provincia di Brescia. Tale soluzione progettuale tuttavia non risulta essere ancora autorizzata.

Gli insediamenti urbani più vicini si trovano a circa 650 m in direzione Ovest – Loc. Buffalora [Comune di Brescia] e a circa 780 m in direzione Sud – Loc. Cavello [Comune di Castenedolo].

Si evidenzia inoltre che in Loc. Buffalora, a circa 850 m dall'ambito in questione vi è la presenza di due siti sensibili [Scuola Materna "Bonomelli" e Scuola Elementare "Bellini"].

Il progetto interessa una superficie complessiva di circa 245.000 m<sup>2</sup> di cui circa 167.000 m<sup>2</sup> destinati a discarica, che insiste sui mappali NCTR del Comune di Rezzato:

- Foglio 33 – mappali n. 18, 51, 53 e 54;
- Foglio 34 – mappali n. 7, 8, 9, 40, 89, 94, 102, 103 e 104.

Il sedime d'impianto, come da certificazioni rilasciate dal Comune di Rezzato ed allegate all'istanza, non ricade

- in zona vincolata ai sensi degli artt. 136 del d.lgs. 42/2004 [Codice dei beni culturali e del paesaggio];
- in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del r.d. n. 3267/1923 e della l.r. n. 27/2004;
- in zona compresa nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006;
- nelle fasce fluviali o nelle aree di vincolo di cui ai piani di bacino previsti dalla legge n. 183/1989 e s.m.i.;
- internamente a siti appartenenti alla Rete Natura 2000 [S.I.C. e Z.P.S.] o ad aree naturali protette come definite dalla l. 394/1991.

Ricade parzialmente all'interno:

- della fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 10 m;
- della fascia di rispetto stradale di 60 m dall'Autostrada A4 – MI/VE;

La zona di interesse risulta inserita, secondo il P.T.R., nella cosiddetto "Ambito geografico del bresciano", nell'ambito tipologico del paesaggio denominato "Fascia della bassa pianura".

## **2.2 Analisi criteri localizzativi di cui alla d.g.r. 10360/2009 e del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti**

Il Proponente ha effettuato una verifica puntuale dei criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti [P.R.G.R.] di cui alla d.g.r. 10360/2009, nonché dal Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di Brescia, vigenti al momento del deposito delle istanze di V.I.A. e di A.I.A..

In tal senso si evidenzia che:

- il Comune di Rezzato ha rilevato – in data 09.12.2011 – la presenza del criterio escludente relativo alla distanza da siti sensibili inferiore ai 1.000 m [viste le caratteristiche di putrescibilità dei rifiuti richiesti in autorizzazione], nello specifico una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria in Loc. Buffalora ed un centro sportivo – natatorio [Spiaggia 91];
- la Provincia di Brescia, in data 23.01.2012, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi istruttoria ed in particolare a seguito della prima seduta della stessa, ha rilevato, in qualità di Autorità Competente per l'A.I.A. la sussistenza dei seguenti criteri escludenti alla localizzazione della discarica in progetto
  - distanza inferiore a 50 m dal perimetro della discarica "Rezzola Scavi S.r.l.";
  - distanza da siti sensibili inferiore ai 1.000 m [strutture scolastiche], considerato che l'impianto ritirerebbe anche rifiuti putrescibili; evidenziando tuttavia la necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle modalità applicative di tale criterio escludente;
  - distanza dalla Roggia Rudoncello inferiore ai 10 m;
  - localizzazione del progetto in area inserita nel Piano cave [A.T.E.g25] ed il cui operatore [Gaburri S.p.a. ] non è ancora in possesso di autorizzazione all'esercizio di cava; conseguentemente a ciò la Provincia di Brescia – in data 23.01.2012 – ha pertanto formalizzato al Proponente preavviso di rigetto dell'istanza di A.I.A. ai sensi dell'art. 10 – bis della l 241/90;
- nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di rigetto di cui sopra il Proponente – in data 30.01.2012 – ha evidenziato che:
  - la discarica Rezzola Scavi S.r.l. non risulta ancora autorizzata;
  - la d.g.r. 10360/2009 prevede una la possibilità di derogare alla distanza di 1.000 m da siti sensibili laddove riporta: "*...purché l'impianto non venga localizzato in aree produttive consolidate o dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti*"; ritiene inoltre che tale distanza minima vada calcolata dalla specifica porzione della discarica destinata allo smaltimento di rifiuti putrescibili;
  - la distanza dalla Roggia Rudoncello è pari a 11,70 m;
  - sull'area di progetto insistono vecchie autorizzazioni all'escavazione, rilasciate in base alla precedente pianificazione estrattiva;
- alla luce delle controdeduzioni trasmesse dal Proponente la Provincia, in data 01.03.2012, ha confermato la sussistenza di criteri escludenti alla localizzazione del progetto in questione, in particolare:
  - ribadendo che la discarica Rezzola Scavi S.r.l. era già stata oggetto di V.I.A. positiva e pertanto da essa doveva essere tenuta la distanza di 50 m;
  - chiarendo che le distanze minime devono essere calcolate specificatamente "dalla recinzione dell'impianto" come scritto esplicitamente al paragrafo 8.5.6 della d.g.r. 10360/2009;

- ritenendo inoltre che la deroga alla distanza minima di 1.000 m, avendo essa finalità di tutela della popolazione, possa essere contemplata limitatamente nel caso in cui “...la situazione ambientale preesistente dell'area di localizzazione...” sia “...già caratterizzata da impatti odoriferi di intensità tale da assorbire quelli generabili dalla nuova discarica di rifiuti putrescibili...”, dando comunque atto che Regione Lombardia è titolata a fornire l'interpretazione del criterio;
- ribadendo che il criterio relativo al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione è relativo al Piano cave vigente;

al contrario ha invece preso atto della correzione apportata riguardo alla distanza dalla Roggia Rudoncello;

- il Proponente, in data 13.03.2012, ha nuovamente controdedotto le osservazioni della Provincia, affermando in particolare che, con riferimento al rispetto della distanza minima da siti sensibili:
  - l'impianto in progetto è previsto in “area produttiva consolidata”;
  - la porzione della discarica destinata allo smaltimento di rifiuti putrescibili è posta ad una distanza superiore a 1.000 m;
  - chiede una interpretazione da parte di Regione relativamente al criterio in questione;
- la Competente U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi della D.G. Territorio e urbanistica in data 04.04.2012, ha fornito la propria interpretazione allo specifico criterio localizzativo, affermando che:
  - il criterio escludente dei 1.000 m non sia applicabile al caso, in quanto nell'area risultano interventi antropici che la normativa V.I.A. ritiene potenzialmente impattanti [cave e discariche];
  - per la misurazione della distanza va considerata la sorgente specifica delle emissioni odorigene;

precisando inoltre che, relativamente alla distanza tra discariche di 50 m, debba essere imposto il rispetto di 25 m sia alla discarica Castella S.r.l. [in progetto] che alla discarica Rezzola Scavi S.r.l., già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale, evidenzia infine che il progetto risulta rispettoso dei criteri localizzativi;

- il Proponente, in esito a quanto comunicato dalla U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi, ha – in data 11.07.2012 – presentato un'alternativa progettuale garantendo il rispetto della distanza minima di 50 m dalla discarica Rezzola Scavi S.r.l., nelle more del giudizio del T.A.R. di Brescia sul ricorso promosso dallo stesso a riguardo;
- il Proponente, in data 06.11.2012, ha trasmesso copia dell'autorizzazione all'escavazione sull'area [Determina della Provincia di Brescia n. 3954 del 24.10.2012] ed ha richiamato il contenuto della nota regionale prot. Z1.2012.9188 del 04.04.2012;
- la Provincia in data 20.12.2012 ha evidenziato che:
  - ha comunicato l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio da parte della discarica Rezzola Scavi S.r.l. secondo la V.I.A. già rilasciata;
  - dà atto dell'interpretazione regionale [nota prot. T1.2012.7135 del 04.04.2012];
  - dà atto del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione all'operatore Gaburri S.p.a.;
  - fa comunque riserva di esprimersi nell'ambito dei pareri V.I.A. ed A.I.A.;
 conseguentemente a quanto sopra l'Autorità Competente per la V.I.A. ha comunicato la riattivazione dell'istruttoria;
- a supporto della scelta localizzativa del sito in questione, il Proponente ha evidenziato i seguenti fattori:
  - baricentricità rispetto alla sede territoriale operativa della raccolta rifiuti ed in particolare con riferimento alle società Garda Una S.p.a. e R.M.B. S.p.a., detentrici di quote paritetiche della Castella S.r.l.;
  - la presenza di un ambito di cava autorizzata per l'escavazione in fossa a secco [A.T.E.g25] e quindi già degradato che permetta un progetto di recupero, al termine dell'attività di discarica volto ad una maggior fruizione;
  - buona dotazione delle infrastrutture viarie a servizio dell'impianto vista in particolare la prossimità all'Autostrada A4 ed alla Tangenziale sud di Brescia;

- nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A. il Proponente ha sviluppato le analisi alla base delle valutazioni svolte circa le alternative localizzative considerate in fase di progettazione della discarica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

### 2.3 Progetto

E' prevista la realizzazione di

- impianto di trattamento – sezione di valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero [R3, R4, R5, R13] e smaltimento [D14, D15] realizzato internamente a capannone dedicato per una potenzialità di trattamento pari a 170 tonn/gg.  
Operativamente i rifiuti conferiti saranno avviati ai box di pre – stoccaggio e successivamente sottoposti ad una selezione preliminare [triturazione, vagliatura e cernita manuale] e pressatura. I rifiuti non valorizzabili e le differenti frazioni decadenti saranno raccolti [operazioni D14 e D15] e quindi smaltiti internamente nel bacino di discarica [operazione D1];
- impianto di smaltimento – sezione di discarica [operazione D1] per rifiuti speciali non pericolosi [lotto sottocategoria A + lotto sottocategoria C di cui all'art. 7 del d.m. 24.06.2015] per una volumetria complessiva pari a 1.890.000 m<sup>3</sup> [760.000 m<sup>3</sup> lotto A, 1.130.000 m<sup>3</sup> lotto C].  
Al termine dei conferimenti è previsto un recupero da realizzarsi in 12 mesi e finalizzato a rendere le aree compatibili con una destinazione d'uso azione finale del tipo verde naturalistico/parco pubblico ricreativo. Il rilevato della discarica recuperata si attesterà ad una quota massima di 144 m s.l.m. corrispondente a + 12 m rispetto al piano campagna circostante.  
Sono previsti cedimenti differenziati del corpo rifiuti, in particolare i rifiuti fiuti classificati entro la "Sottocategoria A" pari a circa al 4 %, mentre la quota parte classificata entro la "Sottocategoria C" possa subire una variazione del 20 %.

Relativamente ai rifiuti richiesti in autorizzazione si evidenzia che:

- nei lotti di discarica classificati come sottocategoria A [*discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile*] saranno smaltiti rifiuti non pericolosi unitamente a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, nel rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:
  - basso contenuto organico o biodegradabile [I.R.D.P. non superiore a 1.000 mg O<sub>2</sub>\*KgSV-1\*h-1];
  - T.O.C. non superiore al 5 % [per rifiuti pericolosi];
  - collocazione dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in aree differenti da aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
- i lotti di discarica classificati come sottocategoria C [*discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*] sono invece destinati a ricevere rifiuti non pericolosi caratterizzati anche da un elevato contenuto di sostanza organica o biodegradabile.

In tal senso la Società ha richiesto una deroga rispetto ai limiti di concentrazione nell'eluato e nel percolato per l'accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi [Tab. 5, art. 6 del d.m. 27.09.2010 e s.m.i.], depositando, a supporto di tale richiesta, specifica Analisi di Rischio.

Si riportano di seguito le considerazioni espresse dalla Provincia di Brescia, in qualità di Autorità Competente all'approvazione del progetto e pertanto l'Ente preposto, ai sensi del d.m. 27.09.2010 e s.m.i., all'autorizzazione delle sottocategorie di discarica nonché alle concessione di eventuali deroghe e che evidenziano sostanziali criticità a riguardo:

- "...in base...ai calcoli eseguiti nell'A.D.R. non risulta ammissibile il rischio ambientale per i seguenti parametri: bario, DOC e piombo...";
- "...per garantire un adeguato livello di tutela ambientale si ritiene...che nel valutare le singole richieste di sottocategorie...sia in linea generale incongruo che i limiti di ammissibilità stabiliti per le discariche di rifiuti non pericolosi inquadrati in una sottocategoria eccedano i limiti stabiliti dal d.m. 27.09.2010 per le discariche per rifiuti pericolosi con l'eccezione dei parametri citati esplicitamente nell'articolo 7, c.2...";  
aspetto già evidenziato in sede di comunicazione di preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A.

- "...l'art. 6, comma 4 del d.m. 27/09/2010 ammette rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti di non pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, alle condizioni previste alle lettere a), b) c) e d)...Si ritiene che le ampie deroghe richieste dal proponente non siano ammissibili in primo luogo perché il medesimo articolo 6, comma 4, fa esplicito riferimento all'articolo 10 del d.m. 27/09/2010...L'istituto della deroga ex art. 10 del d.m. 27/09/2010, al comma 1, lettera c) ammette deroghe limitate, in particolare i:" valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica...";
- in merito all'obbligo di trattamento per i rifiuti da conferire in discarica "...di fatto il proponente dichiara la non necessità di trattare il rifiuto in quanto avendo richiesto un'ampissima deroga dei limiti di ammissibilità non ha più la necessità di ridurre l'impatto del rifiuto o la sua sostenibilità ambientale in quanto lo stesso sa conforme ai limiti della discarica...".

In esito alle modifiche progettuali rese necessarie dall'adeguamento del progetto della discarica a quanto previsto dalla d.g.r. 2461/2014, la volumetria di smaltimento è stata ridotta sino a 1.591.000 m<sup>3</sup> [666.860 m<sup>3</sup> lotto A, 924.140 m<sup>3</sup> lotto C], per un conferimento giornaliero di circa 1.059 tonn ed una gestione operativa di 7,5 anni. Tali dati si riferiscono ad una operatività dell'insediamento di 250 gg/anno.

Il percolato raccolto sarà gestito come rifiuto, accumulato in 30 serbatoi della capacità geometrica di 80 m<sup>3</sup>, di cui 9 dedicati al lotto "Sottocategoria A" e 21 serbatoi dedicati al lotto "Sottocategoria C".

Il biogas prodotto dalla degradazione dei rifiuti abbancati avverrà mediante un sistema 10 stazioni [per complessivi 100 pozzi di estrazione biogas], tre motori di cogenerazione [operazione R1 – recupero energetico biogas per una potenzialità di 1.185 Nm<sup>3</sup>/h] e una torcia di combustione.

Si rileva che nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A.:

- non sono state presentate le alternative progettuali, necessità istruttoria espressa già nell'ambito della richiesta di integrazioni [es. riduzione delle volumetrie di rifiuti conferiti con conseguente riduzione della quota del colmo della discarica garantendo il deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento, eliminazione rifiuti putrescibili etc.];  
si ritiene in tal senso che, l'adeguamento progettuale ai disposti di cui alla d.g.r. 2461/2014, non possa essere considerato quale ottemperanza a tale aspetto in quanto prescritto ex lege;
- non è stato chiarito univocamente il flusso dei rifiuti/materiali internamente al complesso I.P.P.C. in particolare al rapporto tra impianto di trattamento e discarica in progetto;
- per quanto concerne le tipologie di trattamento effettuate sui rifiuti conferiti ed in particolare quelli pericolosi, al fine poter essere conferiti ed accettati in discarica quali rifiuti "stabili e non reattivi" le stesse sono "elencate" senza comunque esplicitare a quali classi di rifiuti per i quali è stata chiesta l'autorizzazione vengono applicate.

Lo S.I.A. ha preso in considerazione tutte le componenti ambientali significativamente interessate dall'esercizio dell'insediamento nella configurazione di progetto. Si ritiene necessario formulare puntuali considerazioni in merito a specifiche componenti ambientali, a seguito dell'esame del complesso della documentazione prodotta, visti i risultati della Conferenza di Servizi Istruttoria [par. 2.12].

## **2.4 Atmosfera**

In merito alla qualità dell'aria, la d.g.r. 2605/2011 inserisce il Comune di Rezzato nella cosiddetta "Zona A1 – Agglomerato di Brescia" e, come nel restante territorio provinciale le maggiori criticità sono rappresentate dal parametro PM<sub>10</sub>.

Si evidenzia in tal senso che le stazioni ARPA presenti nell'ambito territoriale di interesse hanno registrato concentrazioni medie annue per tale parametro maggiore ai 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  [o comunque valori prossimi a tale limite] nonché del limite dei 35 giorni/anno di supero del limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Il Proponente ha basato l'analisi climatica sviluppata nello S.I.A., con particolare riferimento alla direttrice venti principali, sui dati meteorologici registrati dalle stazioni ARPA di Via Ziziola – Brescia, Ghedi e Rezzato individuando, quale direttrice principale, la direzione Est – Ovest.

Lo S.I.A. considera, quali sorgenti emissive, la superficie della discarica [emissioni polverulente nelle diverse fasi di approntamento, gestione operativa e gestione post – operativa], il traffico indotto e ed il biogas non captato ed immesso in atmosfera.

Le emissioni dirette ed associate all'insediamento tengono conto anche del:

- filtro a maniche a presidio della sezione di trattamento [ $V_{\text{tot}} = 100.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ];
- impianto di cogenerazione [ $V_{\text{tot}} = 6.890 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ];
- torcia di combustione [ $V_{\text{tot}} = 500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ].

Sono stati individuati i recettori sensibili e sono state quindi desunte le ricadute massime attese dei contaminanti quali  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{NO}_2$  etc. In particolare tali stime hanno evidenziato, con riferimento al parametro  $\text{PM}_{10}$ , valori prossimi al 10 % del limite giornaliero previsto per legge [5,72  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  – fase di approntamento e 5,43  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  – gestione operativa].

Con riferimento alla situazione *post – operam* le simulazioni contenute nello S.I.A. hanno evidenziato valori di concentrazione pari a 8,19  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  [C.na Goz].

Si sottolinea l'assoluta rilevanza di tali valori, ciò in quanto andrebbero ad incidere su un territorio caratterizzato da una situazione *ante – operam* già critica sotto il profilo della qualità dell'aria.

Nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A., il Proponente ha:

- eseguito un approfondimento circa la qualità dell'aria su scala locale, effettuando delle campagne di misurazione presso due recettori sensibili posti in prossimità all'area di interesse ed eseguite in periodo invernale [22.12.2014 – 02.02.2015], dunque cautelativa in quanto relativa alle condizioni più sfavorevoli per la dispersione di inquinanti;

Premettendo che i risultati ottenuti non sono stati tuttavia correlati:

- con i dati registrati da centraline ARPA considerabili rappresentative al fine di avere un orizzonte di riferimento annuale anche su dati su scala locale da utilizzarsi nelle valutazioni svolte;

- con le concentrazioni stimate indotte dalla discarica con serie di valori giornalieri;

si evidenzia che anche la campagna di monitoraggio effettuata ha confermato le criticità circa lo stato di qualità dell'aria *ante – operam*, rilevando valori medi di  $\text{PM}_{10}$  pari a 39  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  [C.na Goz] e 48  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  [Loc. Buffalora] e un numero di superi del valore limite giornaliero, rispettivamente 7 gg e 15 gg, tutti dati non trascurabili rispetto alla durata complessiva del monitoraggio [42 gg];

- fornito un confronto, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, tra

- attività di escavazione presso l'A.T.E.g25 in essere, derivante dall'attuazione del progetto di gestione produttiva oggetto di procedura di V.I.A. regionale conclusasi positivamente con emanazione del decreto n. 391 del 21.01.2011;

- attività di discarica in progetto;

- attività di escavazione derivante dall'attuazione della variante al progetto di gestione produttiva dell'A.T.E.g25 oggetto di procedura di V.I.A. provinciale conclusasi positivamente con Atto Dirigenziale n. 1674/2015.

Condividendo in linea generale, il principio della cosiddetta "sostituzione degli impatti" al fine di valutare la compatibilità ambientale di un'opera rispetto ad altre, localizzate nel medesimo ambito territoriale, occorre tuttavia evidenziare che:

- i progetti confrontati non possono essere considerati quali reali scenari alternativi tra loro, ciò in quanto l'eventuale realizzazione dell'impianto integrato in progetto interessa solo una porzione di una delle cave presenti nell'A.T.E.g25 che presumibilmente proseguiranno nella proprie attività e quindi gli impatti connessi alle diverse fasi di gestione dell'impianto insediamento Castella andrebbero a sommarsi a quelli determinati dalle altre attività presenti nel resto dell'ambito estrattivo;
- i valori emissivi associati alla scarica in progetto paiono non tenere conto dei fattori emissivi derivanti dai camini di espulsione del filtro a maniche e della sezione di cogenerazione, portando ad una sottostima del contributo emissivo complessivo dell'insediamento in progetto;
- rivalutato le ricadute sui recettori sensibili, non considerando i valori di fondo [in termini di concentrazione] ed evidenziano unicamente l'apporto derivante dalle attività in progetto. A riguardo occorre sottolineare che nei risultati presentati non viene riportato il valore puntuale di massima ricaduta al suolo stimata in corrispondenza dei recettori individuati, ma vengono riportate unicamente le mappe di iso – concentrazione. Tali mappe evidenziano tuttavia dati discordanti, superiori anche fino al doppio dei valori riportati nelle conclusioni del documento denominato “valutazione previsionale impatto atmosferico 2015” relativamente alle concentrazioni di PM<sub>10</sub> medie annue attese per la fase di realizzazione della scarica. Si sottolinea inoltre che tale dato, in quanto espresso come valore medio su base annua, appare maggiormente critico rispetto a quanto presentato nello S.I.A., ove il valore era riferito alla massima ricaduta attesa. Non è stata inoltre fornita alcuna stima circa il numero di giorni di superamento al fine di stimare l'impatto delle attività in progetto sul numero di giorni di superamento del limite giornaliero.

Conseguentemente a quanto sopra riportato non si ritengono superate le criticità evidenziate nel preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A. e derivanti dalla localizzazione del progetto in un contesto territoriale ove la qualità dell'aria risulta essere già nella situazione *ante – operam*, in situazione di evidente criticità e in relazione agli apporti specifici stimati per il progetto.

Si rimanda al successivo par. 2.7 per le stime relative all'incidenza del traffico indotto dall'insediamento nella configurazione di *post – operam* sul traffico locale.

Circa l'impatto odorigeno determinato dalla gestione dell'impianto in progetto, che vede tra l'altro la presenza di rifiuti a diverso contenuto di sostanza organica e precisando che nella sezione di trattamento non sarà gestita tale tipologia di rifiuti, le simulazioni contenute nello S.I.A. evidenziano che l'isopleta relativa alla concentrazione di odore di 1 ouE/m<sup>3</sup> [valore di soglia di detezione olfattiva], oltrepassa significativamente i confini dell'impianto raggiungendo una distanza massima di 750 m in direzione dell'ambito residenziale di Buffalora mentre l'isopleta relativa alla concentrazione di odore di 2 ouE/m<sup>3</sup> arriva ad una distanza massima di 250 m dai confini dell'impianto in direzione del centro “Spiaggia 91”.

Con riferimento alla dispersione delle emissioni di H<sub>2</sub>S, l'isopleta corrispondente alla concentrazione di 1 µg/m<sup>3</sup> si estende fino ad una distanza massima di 650 oltre i confini dell'impianto.

Nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A. il Proponente ha evidenziato che presso la C.na Goz, situata a una distanza di circa 100 m dal confine dell'insediamento in progetto, il valore di massimo globale delle concentrazioni orarie di picco di odore è compreso tra 2 e 3 ouE/m<sup>3</sup>. Tale valore, stimato per il Parco Acquatico “Spiaggia 91”, è compreso tra 1 e 2 ouE/m<sup>3</sup> mentre per la scuola primaria Bellini risulta pari a 1 ouE/m<sup>3</sup> [rif. tab. 1]. Le valutazioni hanno considerato separatamente gli impatti generati dall'insediamento in progetto ed il bitumificio “Gaburri” senza inoltre tenere conto della concentrazione di odore di fondo.



Per quanto sopra esposto e con riferimento alla distanza, specificatamente inferiore a 1.000 m, dell'insediamento in progetto dall'abitato di Buffalora e da siti definiti come sensibili, visto in particolare la direttrice principale dei venti [direzione Est – Ovest], le tipologie di rifiuti richiesti in autorizzazione [rifiuti anche organici e biodegradabili], pur richiamando che, in esito all'interpretazione autentica resa in istruttoria dalla Competente U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi della D.G. Territorio e urbanistica, tale aspetto non è stato configurato quale motivo preliminarmente ostativo all'approvazione del progetto in parola, si ritiene che lo stesso deve essere considerato necessariamente quale elemento di criticità territoriale alla localizzazione di quanto in progetto.

## 2.5 Salute pubblica

Il Proponente ha valutato gli impatti del progetto in questione mediante approccio epidemiologico e tossicologico i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera in progetto. Nello specifico si riportano le principali conclusioni di tali valutazioni:

- per le specifiche neoplasie potenzialmente associate a impianti di smaltimento dei rifiuti, i risultati riportano dati in linea con le medie regionali/locali;
- la mortalità per tumori nell'area target risulta inferiore del 5 % rispetto all'intera ASL di Brescia nel periodo 2006 – 2013 e nel periodo 2006 – 2013 la mortalità generale [così come quella per cause cardiovascolari] risulta significativamente inferiore alla media ASL;
- sulla base dei dati sopra riportati non emergono elementi di criticità ostativi alla realizzazione dell'opera.

Inoltre il Proponente,

- sottolinea come alcuni studi scientifici evidenziano una diretta correlazione tra concentrazioni PM<sub>10</sub> e danni alla salute e richiama le considerazioni svolte in merito agli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in questione posti a confronto con quelli generati dalle attività della Cava Gaburri ad oggi autorizzata e le attività di escavazione derivanti dall'attuazione della variante al progetto di gestione produttiva dell'A.T.E.g25 oggetto di procedura di V.I.A. provinciale conclusasi positivamente con Atto Dirigenziale n. 1674/2015;
- ha presentato la valutazione sullo stato di salute della popolazione degli altri comuni vicini all'area di interesse, non considerando la Città di Brescia. Da tali analisi risultano eccessi di morbilità statisticamente significativi registrati per malattie respiratorie non tumorali rispetto alla popolazione generale regionale. Tali incrementi sono quantificabili come segue:
  - eccesso del 13 % nella popolazione dell'area target rispetto alla media regionale;
  - eccesso del 17 % nella popolazione pediatrica dell'area target rispetto alla media regionale;
  - eccesso del 20,7 % nella popolazione anziana dell'area target rispetto alla media regionale;
- richiamando che *"...la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale..."* evidenzia infine come la fruibilità dell'area in caso di realizzazione discarica sia da *"...considerarsi migliore rispetto alla fruibilità di un lago che pur con la sua possibilità ricreativa di pesca rappresenta una vulnerabilità per la risorsa idrica e rende fruibile l'area solo a pochi appassionati in maniera molto limitata..."*.

La Competente ASL di Brescia ha espresso un primo parere in corso di istruttoria [in atti regionali prot. T1.2012.1630 del 23.01.2012] evidenziando la non sostenibilità del progetto sotto il profilo igienico sanitario, adducendo quale principale motivazione la localizzazione dell'insediamento in un comparto territoriale già gravato dalla presenza di numerose attività antropiche impattanti sotto il profilo della salute pubblica.

Successivamente ha quindi confermato il parere negativo al progetto [con note dell' Aprile 2013 e del Settembre 2015] richiamando la complessiva situazione di degrado dell'ambito in questione [presenza di cave, discariche etc.] e gli impatti derivati dal complesso delle attività presenti, ritenendo in particolare che "...l'impatto complessivo determinato dalle attività in essere impone di evitare effetti negativi aggiuntivi sulla salute della popolazione residente..." e supportando tali posizioni con gli elementi e le motivazioni sinteticamente di seguito elencati:

- *"...evidenze crescenti mostrano che all'esposizione di inquinanti presenti negli ambienti di vita si possono attribuire quote importanti della morbosità e mortalità per neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie sia per effetti a lungo termine che a breve termine.*

*Gli ultimi studi a livello europeo hanno evidenziato che all'aumento di 5 µg/m<sup>3</sup> di polveri sottili PM<sub>2.5</sub> corrisponda un significativo aumento del rischio di mortalità anticipata del 7 %, indipendentemente dal fatto che l'esposizione si collochi sotto i limiti di legge o sotto quelli raccomandati dall'OMS...";*

- *"...quanto riportato dalla letteratura riguardo l'impatto delle polveri sottili ed i conseguenti effetti a breve termine è stato confermato anche dagli studi dell'ASL di Brescia: per ogni aumento di 10 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub> vi è un aumento del rischio di mortalità naturale dello 0,9 %, di ictus del 1,1 %, di infarto del 1,3 %, di ricoveri per patologia respiratoria del 3,9 %...";*
- *"...i dati di morbilità per malattie respiratorie non tumorali, non consentono un ulteriore aggravio dell'inquinamento ambientale, che deriverebbe dall'aggiunta di un ulteriore impianto a quelli esistenti, con un peggioramento dell'impatto cumulativo e pregiudizio sulla salute..."*

Per quanto sopra, richiamando in toto le considerazioni effettuate in merito alla qualità dell'aria del comparto di interesse e circa gli impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto in questione sulla componente atmosfera, si ritengono fondate le criticità più volte espresse in corso di istruttoria dalla Competente ASL di Brescia [ora A.T.S.] che non sono state superate con quanto depositato dal Proponente a seguito della comunicazione di preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A. effettuata ai sensi dell'art. 10 – bis della l. 241/1990.

## **2.6 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee**

Con riferimento alla soggiacenza della falda nell'area di interesse, lo S.I.A. evidenzia una quota di massima escursione compresa tra 119,6 m e 120,55 m s.l.m. ed i valori di progetto considerati dal Proponente per la definizione delle quote di imposta del fondo della discarica sono 119,6 – 121,00 m s.l.m., successivamente la quota di massima risalita è stata ridefinita in 119,798 m s.l.m..

La falda presenta un'escursione stagionale di circa 2,0 m ed una direttrice prevalente Nord – Est/Sud – Ovest. Si evidenzia che nell'ambito di cava la falda è caratterizzata da eventi di massima risalita che provocano l'affioramento della medesima nelle aree interessate dal progetto in questione.

Per quanto riguarda la caratterizzazione qualitativa delle acque di falda, la Società proponente ha effettuato due campagne di monitoraggio delle acque sotterranee dai cui emerge che presso tutti i piezometri individuati sono rispettate le C.S.C. di cui alla Tab.2, All. 5 al d.lgs. 152/2006.

Tale acquifero è sfruttato per scopi potabili ed i pozzi pubblici più prossimi all'impianto sono rappresentati dal pozzo comunale di Buffalora, dai pozzi "Alpino 1" e "Alpino 2" e dal pozzo "Boscone" di Castenedolo. In sede di istruttoria, il Comune di Castenedolo ha rilevato inoltre la presenza di un pozzo Geognostico A2A presso il proprio territorio comunale e finalizzato alla verifica circa la fattibilità di realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto comunale, che consenta di dismettere e sostituire il pozzo esistente "Boscone".

A riguardo, lo S.I.A. ha evidenziato che le simulazioni modellistiche effettuate portano ad escludere l'interessamento dei pozzi pubblici presenti in prossimità dell'area da parte di un eventuale *plume* di contaminazione generato dalla discarica, mentre il *plume* si estenderebbe in prossimità del pozzo Boscone e del pozzo Geognostico A2A di Castenedolo.

Il progetto prevede comunque la realizzazione di una barriera idraulica costituita da 19 pozzi disposti sui lati sud e ovest della discarica, da attivarsi in caso di emergenza.

Come già evidenziato, il progetto è inserito in una porzione dell'A.T.E.g25, in particolare l'approntamento del bacino di discarica avverrà a recupero ambientale della cava avvenuto [quote comprese tra 118,50 e 118,55 m s.l.m. rispettivamente a SE e SO e tra 124,10 e 118,60 m s.l.m. a NE e NO] e successivamente alla ricostruzione del franco falda previsto dalla normativa di settore in quanto non presente naturalmente, mediante apporto di materiali inerti di cava per un quantitativo complessivo stimato in circa 950.000 m<sup>3</sup> e di ulteriori 115.000 m<sup>3</sup> da riportare nella zona servizi.

Tale materiale proverrà, per un quantitativo pari a 714.000 m<sup>3</sup> dagli operatori presenti nell'A.T.E. g25 [Gaburri S.p.a. per un quantitativo pari a 370.000 m<sup>3</sup>, P.G.S. Asfalti S.p.a. per un quantitativo pari a 150.000 m<sup>3</sup> e Panni S.r.l. per un quantitativo pari a 194.000 m<sup>3</sup>]. Conseguentemente a ciò saranno contenuti gli impatti derivanti dal traffico indotto per reperimento di tali materiali *extra – situ*.

Si rileva tuttavia come il progetto in questione si ponga in contrasto con la pianificazione regionale delle attività estrattive, la quale prevede, nello specifico, che nell'A.T.E.g25 siano reperibili complessivamente 3.600.000 m<sup>3</sup> di materiale inerte: tale volumetria sarebbe effettivamente disponibile solamente attraverso l'escavazione in falda, che consentirebbe pertanto di coltivare una quota di giacimento pari a circa 1.150.000 m<sup>3</sup> che risulta localizzata esclusivamente nelle aree interessate dal progetto di discarica.

Operativamente il Proponente prevede, preliminarmente all'allestimento dei lotti di discarica, di riportare un quantitativo di materiale naturale di cava sufficiente a garantire, nell'intorno di ciascuno lotto in approntamento, almeno 1,0 m di franco rispetto alla quota di massima risalita della falda. Tali attività non saranno eseguite in presenza di falda affiorante.

Si ritiene che le modalità operative di cui sopra non siano tuttavia sufficienti a garantire la salvaguardia della acque di falda a fronte dei conclamati fenomeni di emersione della stessa e conseguente rischio di contaminazione derivante dalle attività previste per la ricostruzione del franco di 2 m nonché dalla produzione di percolato.

Quanto sopra anche in relazione alle modalità di gestione del percolato nei singoli lotti approntati e l'eventuale produzione di biogas. Nella documentazione in particolare non risultano descritti gli accorgimenti per evitare ruscellamenti di percolato o acque meteoriche contaminate verso le porzioni di fondo discarica che presentano solo 1 m di franco dalla massima risalita della falda.

In corso di istruttoria il Proponente ha rivisto il progetto alla luce dei contenuti della d.g.r. 2461/2014 in particolare adeguando il sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica in progetto.

Sottolineando che la sopra richiamata deliberazione prevede espressamente che "*...qualora non naturalmente presente, lo strato insaturo necessario per assicurare il franco sopra richiesto, può essere realizzato artificialmente utilizzando materiale inerte, di idonee caratteristiche meccaniche, avuto riguardo alle specifiche condizioni idrogeologiche e alla tipologia di materiale inerte utilizzato (terre e rocce da scavo, mistone di cava, ecc.)...*", si ribadisce quanto già evidenziato nell'ambito delle motivazioni al preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A. relativamente all'impossibilità "*...di definire univocamente le tempistiche delle diverse fasi di gestione della discarica [approntamento + gestione operativa + gestione post - operativa] e conseguentemente di stimare correttamente l'orizzonte temporale degli impatti del progetto sulle diverse componenti ambientali...*".

Con riferimento alle potenziali non conformità tra le massime quote di escavazione autorizzate e le quote reali escavate e certificate mediante rilievo piani - altimetrico dell'ambito di cava, preso atto di tale situazione <sup>1</sup>, evidenziando che per quanto di interesse della Valutazione di Impatto Ambientale l'escavazione pregressa è stata condotta oltre la massima risalita della falda in alcuni periodi dell'anno, si ritiene che la cavità individuata per la realizzazione del progetto di discarica non può costituire, in quanto priva della condizione di coltivabilità a secco, elemento fattuale a sostegno di una scelta ambientalmente preferenziale, come invece evidenziato dalla Società proponente.

In conclusione, si rileva che la localizzazione riguarda un'area in disponibilità che si presenta come assai critica sotto il profilo del rischio per la falda idrica, rischio che, per la vicinanza della stessa falda al fondo discarica e per la tipologia di rifiuti richiesti in autorizzazione, è maggiore rispetto a quello registrabile in aree caratterizzate dall'assenza di falda affiorante e dalla presenza "naturale" del franco falda previsto dal d.lgs. 36/2003, elementi questi costituenti una ulteriore difesa contro la contaminazione della stessa.

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che tali aspetti esulano dalla presente istruttoria, in quanto afferenti l'ottemperanza di prescrizioni autorizzative comminate da altra Autorità Competente e poste in capo ad altro soggetto.

## 2.7 Viabilità

Le stime contenute nello S.I.A., riferite alle diverse fasi di ricostituzione/franco falda, approntamento discarica, gestione operativa, ripristino ambientale della discarica nonché l'esercizio dell'impianto di trattamento, evidenziano un numero di transiti giornalieri pari a circa 190.

Come evidenziato al precedente par. 2.6, il reperimento internamente all'A.T.E.g25 parte del materiale necessario alla ricostituzione del franco falda il progetto prevede che il rimanente quantitativo venga trasportato presso la discarica durante tutta la durata della gestione operativa, inducendo un traffico pari a circa a 5 mezzi/gg. Inoltre la viabilità d'ingresso all'impianto verrà realizzata in sede di progetto di escavazione dell'A.T.E.g25 e sarà completata con la realizzazione di un apposito svincolo lungo la Tangenziale Sud, che consente ai mezzi provenienti sia da Est che da Ovest di raggiungere direttamente l'impianto senza interessare i centri abitati limitrofi.

Richiamando quanto rilevato precedentemente in merito alla componente atmosfera [par. 2.4], a supporto della sostenibilità dell'intervento, in particolare sotto il profilo del traffico indotto il Proponente ha confrontato

- l'attività di escavazione in essere, autorizzata con determinazione dirigenziale provinciale n. 3954 del 24.10.2012;
- l'attività di discarica ed impianto di trattamento in progetto;
- l'attività di escavazione in acqua, di cui al giudizio di compatibilità ambientale positivo con determinazione provinciale n. 1674 del 09.03.2015.

In tale confronto il Proponente ha considerato per l'ambito estrattivo, nella configurazione autorizzata e di progetto, le fasi di escavazione, mentre per la discarica in progetto, la fase di conferimento dei rifiuti. Si ritiene tuttavia che, anche alla luce della prevista ricostituzione per lotti contestualmente del franco falda, dell'approntamento della discarica e del conferimento rifiuti, il confronto corretto debba considerare i seguenti volumi movimentati:

- attività di cava Gaburri autorizzata: 365.150 m<sup>3</sup> [290.488 m<sup>3</sup> – coltivazione + 74.662 m<sup>3</sup> – ripristino ambientale];
- attività di cava Gaburri in progetto: 1.991.967 m<sup>3</sup> [1.915.972 m<sup>3</sup> – coltivazione + 75.995 m<sup>3</sup> – ripristino ambientale];
- attività di discarica in progetto: 3.556.000 m<sup>3</sup> [950.000 m<sup>3</sup> – ricostituzione del franco falda + 406.000 m<sup>3</sup> – approntamento discarica – 1.550.000 m<sup>3</sup> – rifiuti + 435.000 m<sup>3</sup> – ripristino ambientale].

Ciò è confermato da quanto contenuto nello S.I.A. [integrazioni 2014] che riportano quanto segue *"...tale opera sarà realizzata progressivamente nel corso degli anni di gestione secondo una sequenza temporale definita dalla successione delle fasi...procedendo in modo analogo e schematico, si provvede al progressivo coltivo dei bacini e al contestuale allestimento di quelli cronologicamente susseguenti..."* evidenziando pertanto la sovrapposizione delle diverse fasi di gestione previste.

In merito al bacino preferenziale dei rifiuti conferiti il Proponente ha chiarito che la compagine societaria di Castella S.r.l. è composta, in quote paritetiche, da Garda Uno S.p.a. e R.M.B. S.p.a., aziende operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali localizzate ad una distanza media dall'impianto in progetto di circa 32 km e che, sulla base delle dichiarazioni delle medesime Società e trasmesse nell'ambito delle controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A., potranno conferire complessivamente rifiuti per un quantitativo pari a circa 96.300 tonn/anno.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che, il traffico indotto costituirà elemento di criticità, in particolare sotto il profilo delle emissioni in atmosfera derivanti ed in relazione allo stato di qualità dell'aria ante – operam.

## 2.8 Rumore

I valori limite previsti dalla classificazione acustica per l'area in esame [Classe III] sono i seguenti:

- 60.0 dB(A) immissione assoluto e 55.0 dB(A) emissione per il periodo diurno;
- 50.0 dB(A) immissione assoluto e 45.0 dB(A) emissione per il periodo notturno.

Il clima acustico dell'area di interesse risulta essere complessivamente influenzato dal traffico dell'Autostrada A4.

La valutazione previsionale di impatto acustico contenuta nello S.I.A. considera quali sorgenti sonore per il periodo diurno:

- i mezzi di movimentazione dei materiali,
- i motori della sezione di cogenerazione,
- i ventilatori del sistema di abbattimento asservito all'impianto di trattamento rifiuti,
- i mezzi di conferimento dei rifiuti.

Per il periodo notturno sono stati considerati in funzione i motori di cogenerazione.

Le valutazioni svolte dal Proponente, considerando un valore residuale di fondo pari a 55.0 dB(A), evidenziano, per quanto riguarda il periodo diurno

- presso il recettore più vicino [C.na Goz] un livello massimo di 58.0 dB(A) con un aumento di 5.0 dB rispetto alla situazione attuale;
- presso il recettore posto ad Ovest un livello massimo di 56.0 dB(A) con un aumento di 3.0 dB rispetto alla situazione attuale.

La documentazione depositata non evidenzia criticità circa il rispetto del limite di immissione differenziale.

## **2.9 Paesaggio**

Il progetto prevede che il rilevato della discarica a recupero ambientale avvenuto si attesterà ad una quota di 144 m s.l.m. pari ad una sopra elevazione circa 12,5 m rispetto alla quota media del piano campagna dell'ambito di interesse.

In tal senso si evidenzia che le controdeduzioni depositate in esito al preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A., non hanno fornito elementi aggiuntivi tali da ritenere superate le criticità emerse in istruttoria, in particolare:

- come già rilevato nel precedente par. 2.3, non sono state presentate proposte progettuali alternative [es. riduzione delle volumetrie di rifiuti conferiti con conseguente riduzione della quota del colmo della discarica] al fine di ridurre il mutamento paesistico generato dalle attività di smaltimento, migliorando l'inserimento paesaggistico della nuova emergenza all'interno dell'ambito e rappresentata dalla discarica in progetto;
- non sono inoltre state previste azioni mitigative aggiuntive a presidio ad esempio delle zone residenziali più prossime all'insediamento quali Buffalora.

Vista la prevista destinazione d'uso finale della discarica [uso ricreativo/parco], atteso che la sua realizzazione, gestione e post – gestione trentennale della discarica vedranno il verificarsi di accadimenti quali assestamento della massa rifiuti, produzione di biogas e percolato, etc., permangono inoltre dubbi circa l'effettiva fruibilità dell'ambito.

## **2.10 Compensazioni ambientali**

Il Proponente ha formalizzato la propria proposta di opere compensative che consiste nella messa a disposizione di una volumetria di 80.000 m<sup>3</sup> per lo smaltimento di terreni provenienti da interventi di bonifica che interesseranno il territorio provinciale. Nell'ambito delle controdeduzioni al preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A. tale volumetria è stata incrementata a complessivi 350.000 m<sup>3</sup>.

## **2.11 Osservazioni del pubblico**

Durante l'iter istruttorio sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 152/2006, le seguenti osservazioni al progetto ed allo S.I.A.:

- la Società "Fondo Rurale Soc. Agricola", con nota in atti reg. prot. T1.2011.19964 del 27.09.2011, rileva criticità così riassumibili:
  - l'ipotesi progettuale in questione, presentata quale osservazioni nell'ambito dell'iter di approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, è stata giudicata e qualificata come "osservazione non pertinente";
  - la C.na Goz, posta ad una distanza di circa 50 m dal perimetro del futuro impianto è un edificio di interesse storico con un piano di recupero approvato;

- la distanza minima della discarica in progetto dagli edifici sensibili [nel caso specifico la scuola localizzata nel quartiere Buffalora] da considerarsi sono i 1000 m indicati dal P.R.G.R., in relazione alla presenza di rifiuti putrescibili richiesti in autorizzazione;
- impatti significativi presso la C.na Goz [PM<sub>10</sub>, emissioni odorigene, rumore etc.];
- complessiva inadeguatezza delle azioni mitigative proposte;
- la Società "P.G.S. Asfalti S.p.a.", con nota in atti reg. prot. T1.2011.20088 del 28.09.2011, evidenzia che il progetto risulta in contrasto con il Piano Cave provinciale, non consentendo lo sfruttamento dei quantitativi di inerti previsti dallo strumento di pianificazione medesimo;
- l'associazione "Legambiente – Circolo Brescia Est", con nota in atti reg. prot. T1.2011.20276 del 29.09.2011, rileva che:
  - il territorio comunale di Rezzato risulta già gravato da numerosi fattori di pressione antropica quale discariche, cave etc.;
  - l'impianto in progetto non risponde al fabbisogno di smaltimento della Provincia di Brescia;
  - la cava interessata dal progetto di discarica risulta caratterizzata da una falda di tipo affiorante;
  - l'ambito risulta essere prossimo a recettori sensibili [es. cascine, acquedotto, centro sportivo, abitazioni, etc.];
- le associazioni "Co.di.s.a." e "Comitato spontaneo contro le nocività", con nota in atti reg. prot. T1.2011.24616 del 23.11.2011, evidenziano che
  - l'area di interesse risulta:
    - gravata dal vincolo ambientale derivante dal recupero ambientale autorizzato per la cava;
    - essere di ricarica della falda;
    - localizzata in zona critica per la qualità dell'aria;
    - sottoposta dal P.T.C.P. a tutela in quanto definita "zona umida";
    - essere di rilevanza naturalistica con presenza di uccelli tutelati dalla Direttiva 2009/147/CE;
  - lo S.I.A. non risulta corredato da indagine sulla vulnerabilità del suolo e sottosuolo;
  - il progetto di discarica
    - non rispetta i vincoli del P.R.G.R. ed in particolare le distanze minime previste per i siti sensibili;
    - non risponde al fabbisogno di smaltimento della Provincia di Brescia;
 tali osservazioni sono state condivise anche da "Legambiente – circolo Brescia Est" con nota in atti reg. prot. T1.2011.25617 del 06.12.2011;
- l'Associazione "Co.di.s.a",
  - con nota in atti reg. prot. T1.2012.21003 del 25.10.2012, trasmette una petizione contro l'autorizzazione della discarica;
  - con nota in atti reg. prot. T1.2013.4611 del 04.03.2013, trasmette la petizione "mamme di Buffalora" contro la discarica;
- l'Associazione Nazionale Alpini gruppo Bettole – Buffalora con nota in atti reg. prot. T1.2013.4790 del 05.03.2013 esprime preoccupazione per richiesta di autorizzazione della discarica;
- l'Associazione "Co.di.s.a.", con nota in atti reg. prot. T1.2013.28054 del 01.08.2013, comunica un vasto affioramento della falda nella cavità interessata dal progetto di discarica;
- le Associazioni "Legambiente circolo di Brescia", "Co.di.s.a." e "Comitato spontaneo contro le nocività", con nota dell'Avv. Garbarino in atti reg. prot. T1.2014. 23232 del 20.05.2014, richiedono la chiusura del procedimento di V.I.A. con un atto di diniego evidenziando tra l'altro che i Comuni non hanno ritenuto superati i motivi ostativi e la nota interpretativa regionale è formulata da Ufficio non competente in materia ed in oltre non è fondata dal punto di vista tecnico – giuridico;
- l'Associazione "Co.di.s.a.", con nota del 30.06.2014, in atti prot. reg. T1.2014.30058 – trasmette petizione contro l'autorizzazione della discarica
- l'Associazione "Co.di.s.a.", con nota in atti reg. prot. T1.2014.35420 del 31.07.2014, rileva che:
  - è stata valutata in modo insufficiente l'alternativa localizzativa, considerato che un'area già edificata nei pressi del lago di Garda per l'impianto di trattamento sarebbe più idonea;
  - l'impianto di trattamento è, nel progetto, marginale rispetto alla discarica;

- è stata valutata in modo insufficiente l'alternativa "zero", in particolare perché l'impianto non è necessario alle esigenze provinciali;
- mancato recupero previsto da cava;
- vulnerabilità falda;
- valore naturalistico dell'area;
- livello della falda elevato;
- mancanza monitoraggio aria in periodo invernale;
- recupero previsto non fruibile e non integrato con il paesaggio di pianura;
- non sono individuate delle vere compensazioni ambientali;
- con nota dell'Avv. Garbarino, in atti prot. reg. T1.2014.36264 del 05.08.2014, "Legambiente circolo di Brescia", "Co.di.s.a." e "Comitato spontaneo contro le nocività" evidenziano:
  - l'area è già soggetta a pesanti impatti cumulati;
  - distanza inferiore ai 1.000 da siti sensibili;
  - vulnerabilità della falda emergente e vicinanza dell'area in cui è prevista la realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Castenedolo;
  - carenza rilievo stato di fatto del fondo;
  - contrasto con proposta del P.L.I.S. "Parco delle Cave";
  - previsione di numerosi rifiuti pericolosi;
  - calcolo basato su dati approssimativi e incoerenti per quanto riguarda emissioni di H<sub>2</sub>S;
  - errata collocazione del bitumificio Gaburri nel modello di simulazione emissioni odorigene;
  - incremento del traffico significativo di 521 passaggi giornalieri;
  - presenza di motivi ostativi più volte evidenziati e contrasto della nota interpretativa regionale del 04.04.2012 con il dettato normativo;
  - documentazione presentata sulla salute pubblica non conforme alla d.g.r. 1266/2014;
  - richiamano pareri contrari di ASL e Comuni;
- con nota, in atti prot. reg. T1.2014.39757 del 04.09.2014, "Spiaggia 91" ha evidenziato l'attività del centro sportivo – natatorio e i pesanti impatti che il progetto, ubicato a circa 600 m, avrebbe;
- l'Associazione "Co.di.s.a." con nota in atti reg prot. T1.2015.24462 del 15.05.2015, evidenzia:
  - la falda in continua risalita in base ai dati più recenti;
  - distanza inferiore ai 1.000 m per 2 siti sensibili [scuole di Buffalora];
  - riempimento per ricostruzione franco falda fortemente impattante e contrario al PPC;
  - impatto odorigeno non studiato sufficientemente;
  - impatto sottostimato per le emissioni di PM<sub>10</sub>, in particolare per l'attività di ricostituzione franco falda.

## 2.12 Pareri degli Enti territoriali

La Conferenza di Servizi istruttoria si è riunita in successive sedute del 12.12.2011, 12.04.2013, 03.10.2014, 28.07.2015 e 24.09.2015, i cui relativi verbali sono agli atti dell'istruttoria.

Specificatamente, nella seduta del 03.10.2014 gli Enti Territoriali coinvolti si sono così espressi:

- Provincia di Brescia – Struttura V.I.A. [nota prot. n. 4980/14 del 14.08.2014] – ribadisce le posizioni negative già espresse in corso di istruttoria;
- Comune di Rezzato [nota prot. n. 12825 del 07.08.2014] – ribadisce il proprio parere negativo supportato anche dai pareri tecnici del Settembre 2014 [Ing. Carrara e Dott. Ziliani e Dott. Lentini], critici in merito alle tipologie di rifiuti richiesti in autorizzazione, agli impatti sull'atmosfera, sulle acque superficiali ed acque sotterranee.
- Comune di Brescia [nota prot. n. 94118/2014 del 13.08.2014] – ribadisce il proprio parere negativo evidenziando la necessità di un recupero ambientale dell'ambito di interesse anche mediante l'istituzione di Zone a Protezione Speciale ad integrazione della Rete Ecologica regionale. Evidenzia la necessità che tutte le determinazioni in ordine alle discariche che insistono sull'area vasta di Brescia debbano essere assunte attraverso un'attenta e coordinata istruttoria da parte degli uffici competenti tenendo conto del cumulo degli impatti, della sostenibilità ambientale nonché delle legittime prerogative e della potestà di pianificazione da parte delle Amministrazioni locali.

Ciò in quanto la realizzazione di discariche, oltre all'impatto ambientale e sanitario, rischiano per la loro collocazione di pregiudicare il "Parco delle Cave" che l'amministrazione intende realizzare per restituire alla collettività aree gravemente compromesse e preservare l'ecosistema con la realizzazione di uno strategico corridoio ecologico finalizzato alla salvaguardia e alla salvaguardia degli habitat planiziali.

- Comune di Castenedolo [nota prot. n. 0021306 del 02.10.2014] – ribadisce il proprio parere contrario al progetto.

Successivamente al deposito da parte del Proponente della proprie osservazioni ai contenuti del preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A., nella seduta di Conferenza del 24.09.2015, gli Enti coinvolti si sono nuovamente così come di seguito riportato:

- Provincia di Brescia – Ufficio V.I.A. [Atto Dirigenziale n. 6594/2015 del 23.09.2015] – rinnova il giudizio di sussistenza di fattori di incompatibilità ambientale del progetto;
- Comune di Rezzato [nota prot. n. 15466 del 24.09.2015] – ribadisce i pareri espressi nelle precedenti sedute della Conferenza di Servizi esprimendo parere contrario al progetto evidenziando come le controdeduzioni depositate dal Proponente a seguito del preavviso di rigetto non superino le criticità già elencate in corso di istruttoria;
- Comune di Brescia [nota prot. n. 129644/14 del 24.09.2015] – conferma il proprio parere negativo come già espresso in corso di istruttoria;
- Comune di Castenedolo [nota prot. n. 0022519 del 23.09.2015] – conferma il proprio parere negativo come già espresso in corso di istruttoria.

Si evidenzia infine che in corso di istruttoria le Amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, quali Enti territoriali direttamente ed indirettamente interessati dal progetto, hanno trasmesso numerose e successive note esprimendo la propria contrarietà al progetto, le cui motivazioni sono poste alla base dei pareri di competenza resi in sede di Conferenza di Servizi istruttoria.

### **2.13 Pareri del Gruppo di Lavoro**

I componenti del Gruppo di Lavoro intervenuti nell'istruttoria in corso si sono così espressi:

- la Struttura Protezione aria e prevenzione inquinamenti fisici della D.G. Ambiente, Energia e Reti, con nota prot. T1.2011.25882 del 12.12.2011 – comunica che il proprio parere non è vincolante per componente rumore e vibrazioni;
- ASL di Brescia, con nota in atti reg. prot. T1.2012.1107 del 16.01.2012 – esprime parere di non sostenibilità ambientale del progetto;
- 04.04.2012, nota regionale, la U.O. Valorizzazione dei rifiuti e sistemi informativi della DG Territorio e urbanistica, con nota prot. Z1.2012.9188 del 04.04.2012 – fornisce l'interpretazione autentica in merito ai criteri localizzativi rilevati dalla Provincia di Brescia;
- ASL di Brescia, con nota in atti reg. prot. T1.2013.20049 del 05.04.2013 – conferma il proprio parere negativo;
- ARPA Lombardia, con nota in atti reg. prot. T1.2014.29966 del 27.06.2014 – fornisce il proprio contributo tecnico – scientifico con giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- la U.O. Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. T1.2014.36595 del 06.08.2014 – esprime criticità in merito alle valutazioni svolte dal Proponente circa la qualità dell'aria;
- la U.O. Parchi, tutela della biodiversità e del paesaggio della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. T1.2014.49208 del 20.10.2014 – nel prescrivere che "...il conferimento dei rifiuti sia allocato dal fondo della "vasca" fino a raggiungere la quota di m. – 0,80 dal piano di campagna esistente in modo tale da permettere il riporto di terreno di coltura ed il ritorno al carattere rurale ed alla morfologia originaria della parte di territorio utilizzata a discarica..." di fatto configura non compatibile paesaggisticamente la soluzione progettuale depositata;
- la Struttura Cave e miniere della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. T1.2014.52877 del 31.10.2014 – esprime parere contrario, con riferimento alla non conformità del progetto con il Piano cave della Provincia di Brescia.



Successivamente al deposito da parte del Proponente della proprie osservazioni ai contenuti del preavviso di rigetto dell'istanza di V.I.A., i componenti del Gruppo di Lavoro si sono espressi come di seguito riportato:

- ASL di Brescia, con nota in atti reg. prot. T1.2015.48137 del 23.09.2015 – conferma il proprio parere negativo;
- ARPA Lombardia, con nota in atti reg. prot. T1.2015.49359 del 30.09.2015 – conferma il proprio giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- la U.O. Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. T1.2015.56865 del 10.11.2015 – conferma alcune criticità in merito alle valutazioni svolte dal Proponente circa la qualità dell'aria;
- la Struttura Cave e miniere della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota prot. T1.2015. 44849 del 04.09.2015 – ribadisce il proprio parere contrario al progetto.

### **3. Considerazioni conclusive**

Le osservazioni avanzate dagli Enti Territoriali e dal Gruppo di Lavoro hanno contribuito alla redazione della presente relazione istruttoria ed al rilievo della criticità ivi evidenziate.

A seguito della Conferenza di Servizi istruttoria del 25.09.2015 il Proponente ha depositato le proprie osservazioni relativamente a quanto espresso dagli Enti Territoriali e dai componenti del Gruppo di Lavoro nei propri pareri di competenza.

Tali osservazioni contengono tra l'altro l'intendimento da parte della Società di una eventuale accettazione di alcune prescrizioni volte a sanare alcune criticità contenute nei succitati pareri.

Ciò sarebbe attuabile solamente nell'ipotesi in cui con tali prescrizioni si addivenisse alla risoluzione della totalità delle criticità evidenziate nella presente relazione; situazione non applicabile alla fattispecie in esame per quanto di seguito riportato.

Si richiamano di seguito, infatti, le principali criticità non risolte dal Proponente nell'ambito dell'istruttoria e, in particolare, nell'ambito delle controdeduzioni depositate in esito al preavviso di diniego dell'istanza di V.I.A.:

- localizzazione del progetto, che introdurrebbe ulteriori elementi di impatto e di pressione ambientale, in un contesto territoriale già degradato e che vede la presenza di numerose attività impattanti che già allo stato attuale generano ricadute e potenziali rischi per i comparti ambientali interessati nonché per i recettori presenti, con riferimento allo stato di qualità dell'aria ed alle ricadute sui recettori ed ambiti residenziali posti entro i 1.000 m dal perimetro dell'insediamento in progetto;
- la realizzazione delle discarica in progetto in un ambito di cava caratterizzato dalla presenza di falda affiorante per alcuni periodi dell'anno con conseguente necessità di ricostituzione artificiale del relativo franco falda di 2 m e con incremento del rischio associato di contaminazione della falda anche a fronte delle modalità attuative [ripristino con contemporanea gestione del lotto];
- le tipologie di rifiuti richiesti in autorizzazione [anche pericolosi] ed alle richieste di deroga dei limiti per la loro ammissibilità in discarica per rifiuti speciali non pericolosi;
- l'assenza di alternative progettuali a quanto proposto anche con il fine di ridurre il mutamento paesistico generato dal rilevato della discarica;
- assenza di azioni mitigative aggiuntive a presidio ad esempio delle zone residenziali più prossime all'insediamento quali Buffalora;
- impatto sulla salute delle popolazioni interessate visti in particolare gli impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto in questione sulla componente atmosfera.

Per quanto sopra esposto, emerge pertanto una sostanziale non **compatibilità ambientale relativa al "Progetto di un nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di smaltimento e impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile in Comune di Rezzato [BS]"**, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Proponente.